

**DISCIPLINARE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO
ASSICURATIVO A FAVORE DELLA C.C.I.A.A. DI CHIETI PESCARA PER IL TRIENNIO
2018/2021**

CIG: ZB423CC593

(procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016)

PREMESSE

Il presente disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Chieti Pescara con sede in Via F.lli Pomilio snc 66100 CHIETI, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre informazioni relative all'appalto avente ad oggetto l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo, come meglio specificato nel capitolato speciale allegato.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con determina a contrarre n. 84 del 31/05/2018 e avverrà mediante procedura negoziata Sotto soglia con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 .

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 è il Dott. Francesco Rosafio Responsabile dell'ufficio Provveditorato – us.provveditorato@pe.camcom.it.

**1. OGGETTO DELL'APPALTO, MODALITA' DI ESECUZIONE E IMPORTO A
BASE D'ASTA**

1.1. L'appalto si compone delle seguenti prestazioni:

Descrizione prestazioni	Principale/Secondaria	CPV
Servizi di intermediazione Assicurativa	P	66518100.5

1.2. La durata dell'appalto è di tre anni dalla data di sottoscrizione del contratto, (presumibilmente dal 01/08/2018 al 31/07/2021).

Alla scadenza del contratto, la Camera di Commercio si riserva la facoltà di prorogarlo, alle medesime condizioni, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, e comunque per un periodo non superiore a 12 mesi. La richiesta di proroga del contratto alla scadenza avverrà mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima del termine finale del contratto originario.

1.3. L'importo presunto - tenuto conto anche dell'eventuale proroga per il periodo massimo - è di € 29.080,00 senza oneri per l'ente. I costi della sicurezza sono pari ad € ZERO, in quanto per la fornitura non si ravvisano rischi di interferenza (ossia le circostanze in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell'appaltatore) e pertanto si ritiene di non riconoscere oneri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dall'attività propria dell'appaltatore. Inoltre, in conseguenza della considerazione di cui sopra, questa Camera di Commercio non ha effettuato l'elaborazione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" previsto dall'art. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/2008.

1.4. L'appalto non ha costi per l'Amministrazione camerale. I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto.

1.5. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

2. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

2.1. Sono ammessi alla procedura gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi 3 e 13, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

2.2.1 operatori economici con idoneità individuale, di cui all'art. 45, comma 2 lett. a) (imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative), b) (i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane) e c) (consorzi stabili), del D. Lgs. 50/2016;

2.2.2 operatori economici con idoneità plurisoggettiva, di cui all'art. 45, comma 2, lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), del D. Lgs. 50/2016, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016;

2.2.3 operatori economici con sede in atri Stati membri dell'Unione Europea, alle condizioni di cui all'art. 49 del D. Lgs. 50/2016, nonché del presente disciplinare di gara;

2.2.4 Ai sensi dell'art. 48, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 è vietata l'associazione in partecipazione.

3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

3.1 **Non è ammessa** la partecipazione alla procedura di concorrenti per i quali sussistano:

- 1) le cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, 2, 4 e 5 del D. Lgs. 50/2016;
- 2) le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001, n. 165 o di cui all'art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti di contrattare con la pubblica amministrazione;

3.2 Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "*black list*" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena l'esclusione dalla gara**, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 37 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78, oppure, avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione.

4. CHIARIMENTI

4.1 E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, all'indirizzo di posta elettronica us.provveditorato@pe.camcom.it almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato;

4.2 Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 2 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

5 - CRITERI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

L'affidamento del servizio in oggetto viene effettuato mediante procedura sotto soglia, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016.

Il criterio prescelto per l'assegnazione del servizio è quello dell' "offerta economicamente più vantaggiosa", ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 con valutazione degli elementi di seguito indicati ed in base alle modalità meglio specificate nel successivo punto 5 bis del presente disciplinare. La Camera di Commercio Chieti Pescara si riserva di procedere all'affidamento anche in presenza di una sola offerta valida. Nel caso in cui più offerte abbiano riportato un punteggio complessivo uguale, si procederà a sorteggio.

La Camera di Commercio si riserva altresì la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art. 95, comma 12 del D.Lgs 50/2016).

5bis - PARAMETRI PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO AGLI ELEMENTI ECONOMICI ED AGLI ELEMENTI TECNICI E ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

PARAMETRI PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO AGLI ELEMENTI ECONOMICI ED AGLI ELEMENTI TECNICI :

PARAMETRAZIONE OFFERTA ECONOMICA

(ATTRIBUIBILI MASSIMO 20 PUNTI)

A) PROVVIGIONE A CARICO DELLE COMPAGNIE ASSICURATIVE CHE STIPULANO POLIZZE ASSICURATIVE CON LA CAMERA (MAX 20 PUNTI)

- a.1 Rami diversi da RCA/ARD –**
a.2 Rami RCA/ARD –

MAX PUNTI 15
MAX PUNTI 5

Provvigione percentuale da applicare sulla parte imponibile delle polizze assicurative che l'Impresa di brokeraggio chiederà di traslare a proprio favore alle Compagnie assicurative che stipuleranno con la Camera polizze assicurative a seguito di procedura di gara, distinguendo le provvigioni sulle polizze RCA/ARD e tutte le altre polizze assicurative diverse da quelle di RCA/ARD. La provvigione verrà determinata sulla base dell'offerta presentata dalle imprese in sede di gara, ovvero mediante ribasso percentuale sul valore posto a base di gara e conseguente determinazione della provvigione per differenza:

Importo a base di gara per rami diversi da RCA/ARD: Provvigione del 15%

Importo a base di gara per rami RCA/ARD: Provvigione del 7%

PARAMETRAZIONE OFFERTA TECNICA

(ATTRIBUIBILI MASSIMO 80 PUNTI)

A) MODALITÀ E TECNICHE DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO – MAX PUNTI 35

a.1 criteri adottabili per il conseguimento di economie di spesa nella gestione dei rischi – max punti 5

il progetto assicurativo predisposto dovrà mirare anche alla riduzione dei costi delle polizze a carico della Camera, con particolare riferimento a quelle di responsabilità civile;

a.2 metodi e procedure utilizzate per la gestione ordinaria dei contratti assicurativi e manutenzione degli stessi in rapporto all'evoluzione dei rischi, dell'ordinamento giuridico e dell'offerta del mercato assicurativo, nonché proposte innovative nella realizzazione concreta del programma assicurativo – max punti 15

con particolare riferimento alla quantità e qualità degli accessi previsti per l'espletamento del servizio (visite a domicilio programmate, consultazioni telefoniche o per e-mail), accessi on-line per la consultazione della posizione dell'Ente su pagamenti e scadenze delle polizze;

a.3 metodologia, tecnica e tempistica di esecuzione del servizio di consulenza globale per il corretto espletamento delle prestazioni oggetto del servizio, valutando l'adequatezza delle proposte alla realtà dell'ente appaltante; descrizione degli strumenti e dei supporti informatici eventualmente messi a disposizione dell'Ente – max punti 15

verrà valutato il progetto del servizio contenente gli obiettivi, le linee programmatiche e gli strumenti per l'analisi dei rischi con indicazione della relativa tempistica, l'assistenza all'Ente in merito agli aspetti tecnici delle procedure di gara che periodicamente la Camera esperisce per l'affidamento dei servizi assicurativi, tempi minimi previsti per visite a domicilio su richiesta dell'Ente, tipologia degli eventuali strumenti informatici messi a disposizione

B) METODOLOGIA E TECNICA NELL'ATTIVITÀ DI ASSISTENZA E CONSULENZA NELLA GESTIONE DEI SINISTRI CHE COINVOLGONO LA CAMERA DI COMMERCIO - MAX PUNTI 15

b.1 modalità operative dell'attività di assistenza alla stazione appaltante nella gestione dei sinistri attivi e passivi che coinvolgono l'Ente, raccordi operativi con l'Ente ed elementi di analisi statistica e reportistica – max punti 10

b.2 strumenti e modalità utilizzate per il normale flusso informativo sullo stato dei sinistri – max punti 5

con particolare riferimento ad eventuali strumenti di comunicazione informatica, alla frequenza degli aggiornamenti sullo stato dei sinistri, ecc.

C) CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA CHE VERRA' MESSA A DISPOSIZIONE DELL'ENTE PER LA DURATA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE - MAX PUNTI 20

c.1 struttura organizzativa dedicata all'erogazione del servizio espressamente dedicata alla gestione delle p.a. e indicazione delle risorse che costituiranno lo staff tecnico di interfaccia – max punti 10

verrà valutato il personale addetto a curare la posizione assicurativa dell'Ente, con particolare riferimento all'aspetto professionale dello stesso (studi, esperienza)

c.2 responsabile del servizio – max punti 10

verrà valutata la figura del referente dell'Azienda nella gestione del servizio per la Camera, con particolare riferimento all'aspetto professionale dello stesso (studi, esperienza)

D) CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DI BASE ED ACCRESCIMENTO PROFESSIONALE RIVOLTA AL PERSONALE DELL'ENTE CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI –

MAX PUNTI 5

La valutazione mirerà a rilevare l'offerta di strumenti formativi in grado di trasferire le conoscenze tecniche del broker all'interno della Camera di Commercio con riferimento agli argomenti proposti, alle sedi di svolgimento, alla durata e frequenza dei momenti formativi, all'utilizzo di esperti ed al materiale didattico.

E) INDICAZIONE DEI SERVIZI AGGIUNTIVI RISPETTO A QUELLI INDICATI NEL CAPITOLATO ED ATTINENTI ALL'OGGETTO DEL PRESENTE APPALTO CHE LA DITTA OFFERENTE INTENDE METTERE GRATUITAMENTE A DISPOSIZIONE DELL'ENTE, MODALITÀ DI APPLICAZIONE E TEMPISTICA DI ESECUZIONE –

MAX PUNTI 5

Verranno presi in considerazione solo i servizi aggiuntivi ritenuti di interesse della Camera.

ATTRIBUZIONE PUNTEGGI

La procedura verrà aggiudicata al concorrente che avrà ottenuto il punteggio totale più alto dato dalla sommatoria dei punteggi attribuiti agli elementi di valutazione tecnica e di quelli attribuiti agli elementi economici:

P_{tot} = punteggio totale

$$P_{tot} = P_t + P_e$$

P_t = punteggio attribuito agli elementi per la valutazione tecnica

P_e = punteggio attribuito agli elementi per la valutazione economica

Modalità di Attribuzione del punteggio all'offerta economica:

Importo a base di gara per rami diversi da RCA/ARD: Provvigione del 15%

Importo a base di gara per rami RCA/ARD: Provvigione del 7%

L'attribuzione dei punteggi avverrà secondo il seguente prospetto:

Commissioni poste a carico delle compagnie assicuratrici in percentuale sui premi assicurativi imponibili:

MAX 20 punti così suddivisi:

- Polizza RCA/ARD:

MAX PUNTI 5

Fino al 5%	5 punti
Oltre il 5% e sino al 6%	3 punti
Oltre il 6% e sino al 7%	1 punto
Oltre il 7% 0 punti	

Altre polizze :

MAX PUNTI 15

Fino al 10%	15 punti
Oltre il 10% e sino al 12%	10 punti
Oltre il 12% e sino al 14%	5 punti
Oltre il 14% e sino al 16%	1 punto
Oltre il 16%	0 punti

Al riguardo si precisa che, in caso di aggiudicazione

6. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

6.1 Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso); a tal fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;

b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura;

c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; la documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

6.2 Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra il testo in lingua straniera e il testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione;

6.3 La/e dichiarazione/i relative al possesso dei requisiti di partecipazione potrà/anno essere redatta/e preferibilmente sui modelli predisposti dalla Camera di Commercio e pubblicato sul proprio sito internet;

6.4 La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016. Le irregolarità essenziali ai fini di quanto previsto dall'art. 83 comma 9 coincidono con le irregolarità che attengono a dichiarazioni ed elementi inerenti le cause tassative di esclusione previste nel presente disciplinare di gara e nella legge;

6.5 Ai sensi del medesimo art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016, in caso di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, questa stazione appaltante ne richiederà la regolarizzazione al concorrente, assegnando un

termine di 5 giorni;

6.6 In caso di inutile decorso del termine di cui ai precedenti punti questa stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura.

7. CAUSE DI ESCLUSIONE IMMEDIATA, IRREGOLARITA' ESSENZIALI E SOCCORSO ISTRUTTORIO

7.1-CAUSE DI ESCLUSIONE IMMEDIATA RIGUARDANTI LA MANCANZA SOSTANZIALE DEI REQUISITI DI ACCESSO ED ALTRE FATTISPECIE CHE COMPORTANO L'IMMEDIATA ESCLUSIONE

Si procederà all'immediata esclusione dalla gara senza possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio o alla regolarizzazione delle situazioni, nei seguenti casi:

- 1) La presenza di una o più delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- 2) La mancanza dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo di cui al paragrafo 13.1 lett. a) e b) del presente disciplinare di gara.
- 3) Il mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di avvalimento : "in relazione a ciascuna gara non è consentito a pena d'esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria sia l'impresa che si avvale dei requisiti".
- 4) Inutile decorso del termine assegnato al concorrente ai fini della regolarizzazione delle irregolarità essenziali e /o formali indicate nel successivo paragrafo 7.3 entro il termine perentorio di 5 giorni dalla richiesta della stazione appaltante in quanto il concorrente non provveda ad integrare o regolarizzare le dichiarazioni carenti o irregolari, oppure qualora il concorrente dia una risposta, entro il termine perentorio di cui sopra, totalmente carente ed inidonea a regolarizzare l'inadempimento essenziale e/o formale.

Nel caso in cui l'operatore risponda entro i termini alla richiesta di soccorso istruttorio, qualora dalla medesima risposta emergano elementi che configurano la mancanza sostanziale dei requisiti di accesso (sia di ordine generale sia di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo), e/o la presenza di altre cause di esclusione contemplate al presente paragrafo, si procederà all'immediata esclusione del concorrente. Sarà inoltre causa di immediata esclusione la circostanza che dalla documentazione prodotta dall'operatore economico, compresa l'istanza di partecipazione, non emerga l'esatta individuazione dell'operatore economico stesso.

7.2 – ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE IMMEDIATA PER LE QUALI NON E' POSSIBILE ATTIVARE IL SOCCORSO ISTRUTTORIO (ART. 83 del D.Lgs. n. 50/2016).

Si tratta di cause di esclusione immediata dalla presente procedura che riguardano inadempimenti irrimediabili, circostanze ed altri fatti che comportano l'immediata esclusione dalla procedura, non potendosi configurare, in ordine ad esse, alcuna possibilità di soccorso istruttorio:

- 1) Carenze sostanziali del contenuto delle offerte tecniche e delle offerte economiche

Saranno considerate come carenze sostanziali non sanabili del contenuto delle offerte economiche, tutte quelle mancanze di parti fondamentali, espressamente richieste a pena di esclusione nel presente disciplinare, la cui eventuale integrazione e/o regolarizzazione comporterebbe una vera e propria modificazione /integrazione dei profili sostanziali dell'offerta

stessa con palese violazione, fra gli altri, del principio di immodificabilità delle offerte e/o proposte contrattuali formulate.

2) Offerte condizionate, plurime ed in aumento

Saranno escluse dalla presente procedura le offerte espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto e le offerte parziali e/o limitate.

Le Offerte Condizionate sono vietate quale generale principio vigente in materia di appalti, come previsto dall'art. 72 del R.D. n. 827/1924 ("Qualunque sia la forma degli incanti non sono ammesse le offerte per telegramma, né le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri"), in quanto la stessa, non essendo univoca ed idonea a manifestare la volontà certa dell'impresa, non può costituire un'offerta suscettibile di valutazione per la P.A.

Ai sensi dell'art. 32, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 non possono ritenersi ammissibili le Offerte Plurime, infatti ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta quindi deve presentare un'unica offerta economica. Questo principio risponde, non soltanto alla necessità di garantire l'effettiva par condicio dei concorrenti, ma anche a quella di far emergere la miglior offerta in sede di gara.

3) Mancata indicazione nell'offerta economica, dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

7.3 ALTRE DICHIARAZIONI LA CUI MANCANZA, INCOMPLETEZZA O IRREGOLARITA' NON COSTITUISCE IRREGOLARITA' ESSENZIALE

Altre mancanze, incompletezze o irregolarità di dichiarazioni, documenti o altri elementi richiesti negli atti di gara della presente procedura, che non rientrino nei casi specificamente indicati, saranno considerate come irregolarità non essenziali. Resta fermo, in determinati casi, di volta in volta chiariti in specifici punti dei documenti di gara, l'obbligo degli operatori economici di regolarizzare tutte quelle mancanze, incompletezze o irregolarità che sebbene non siano state qualificate come essenziali, sono tuttavia sottese alla tutela di specifici interessi della stazione appaltante come tale qualificabili come interessi pubblici.

Si conclude pertanto che per il concorrente aggiudicatario, le regolarizzazioni di mancanze o incompletezze di elementi e dichiarazioni, necessarie per la stipulazione del contratto sono considerate in ogni caso condizioni necessarie e imprescindibili per la stipulazione dello stesso, ne consegue che la relativa mancata regolarizzazione comporterà la decadenza dall'aggiudicazione stessa.

8. COPERTURE ASSICURATIVE ATTUALI

I contratti assicurativi in corso con le relative scadenze dei premi attualmente corrisposti sono a disposizione dei concorrenti presso l'ufficio provveditorato ed hanno un valore economico contrattuale annuo complessivamente ammontante ad € 72.000,00.

9. COMUNICAZIONI

9.1 Salvo quanto disposto dal paragrafo 4 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC del concorrente,

ai sensi dell'art. 76 del D. Lgs. 50/2016.

Eventuali modifiche all'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovrà essere tempestivamente segnalata all'ufficio, diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

9.2 In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa anche all'operatore economico ausiliario.

10. SUBAPPALTO

Per la particolare tipologia di prestazione in oggetto, è vietata ogni forma di subappalto del servizio, nonché ogni forma totale o parziale di cessione del contratto, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

11. ULTERIORI DISPOSIZIONI

- 11.1 Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
- 11.2 Ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D. Lgs. 50/2016 è facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto;
- 11.3 L'offerta vincherà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta stessa;
- 11.4 Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario;
- 11.5 La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti;
- 11.6 In analogia a quanto stabilito dall'art. 110 del D. Lgs. 50/2016, in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 92, comma 4, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, la stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento della fornitura alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta;

12. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

12.1 Nella busta contenente la documentazione amministrativa dovrà essere presentata apposita cauzione provvisoria ai sensi dell' art. 93 del D.Lgs. 50/2016 pari **ad € 1.440.00**, costituita in contanti o titoli del debito pubblico o garantito dallo Stato oppure mediante fidejussione bancaria o assicurativa secondo le modalità indicate dalla disposizione normativa suindicata.

La garanzia dovrà:

- a) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, C.C., l'operatività della medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante,
- b) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta,
- c) essere corredata dall'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

La cauzione provvisoria, anche se costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato, dovrà essere accompagnata, **pena l'esclusione**, dall'impegno incondizionato di un fideiussore, in caso di aggiudicazione, a presentare la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016.

In caso di raggruppamento temporaneo o da costituirsi, la cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato dovrà essere prodotta dal capogruppo o dal soggetto individuato come futuro capogruppo e il predetto impegno incondizionato rilasciato da un fideiussore deve contenere indicazione espressa dei nominativi del capogruppo e degli altri componenti il raggruppamento.

In caso di raggruppamento temporaneo già costituito o da costituirsi, la cauzione provvisoria in forma di fideiussione dovrà essere prodotta dal capogruppo o dal soggetto individuato come futuro capogruppo con indicazione espressa nella fideiussione dei nominativi degli altri componenti il raggruppamento.

La cauzione di importo inferiore a quanto richiesto oppure la mancanza della cauzione comporterà **l'esclusione** dell'offerente della gara.

La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'impresa aggiudicataria ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione dello stesso. Alle imprese non aggiudicatrici la garanzia sarà svincolata dalla Camera contestualmente alla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, tempestivamente e, comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione.

12.2. L'importo della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000.

L'importo della garanzia è altresì ridotto del trenta per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui sopra, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, o del venti per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO14001.

L'importo della garanzia è ridotto del venti per cento, anche cumulabile con le riduzioni di cui sopra, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni che costituiscano almeno il 50% del valore dei beni oggetto del contratto, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

L'importo della garanzia è ridotto del quindici per cento per gli operatori economici che sviluppino un inventario gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Infine, l'importo della garanzia è ridotto del trenta per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui sopra, per gli operatori economici in possesso di rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o della certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di una certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO

50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

13. REQUISITI DI IMMISSIONE: IDONEITA' PROFESSIONALE E CAPACITA' TECNICHE

13.1 L'operatore economico concorrente deve essere in possesso a **pena di esclusione**, dei seguenti requisiti e adempiere a quanto previsto nei commi seguenti:

a) (*idoneità professionale*) l'operatore economico deve :

- **essere iscritto al Registro Imprese della Camera di Commercio** per una attività coincidente con quella oggetto del presente appalto **ovvero** *nel caso di operatori economici stabiliti in stati diversi dall'Italia*, deve essere in possesso dell'iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza;

- **essere iscritto al Registro degli intermediari finanziari tenuto dall'ISVAP**, il quale autorizza l'impresa allo svolgimento dell'attività di intermediazione dei servizi assicurativi e riassicurativi nel territorio dello Stato, come istituito dall'art. 109 del D.Lgs. 07/09/2005 n. 209 e disciplinato dal Regolamento approvato con Provvedimento ISVAP del 16/10/2006 n.5.

b) (*capacità tecniche e professionali*) l'operatore economico deve dimostrare l'esecuzione negli ultimi tre anni (2015 – 2016 – 2017) di almeno 3 servizi analoghi per un importo totale di polizze intermedie nel triennio non inferiore ad € 210.000. Per ogni servizio dovrà essere indicato il contraente, l'anno e l'importo.

13.2 Ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 50/2016, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

13.3 Non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITA' PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI)

13.4 Il requisito relativo all'iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio per una attività coincidente con quella oggetto del presente appalto e quello relativo all'iscrizione al Registro degli intermediari finanziari tenuto dall'ISVAP deve essere posseduto e dimostrato:

a) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete;

b) nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 45, comma 1, lett. b) e c) del Codice, dal consorzio e dalle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre.

13.5 Il requisito relativo ai servizi analoghi di cui al precedente paragrafo 13.1 lett. b), deve essere posseduto, per almeno un terzo da uno dei componenti il raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE o aggregazione di imprese di rete e dai restanti componenti in misura residuale fino a raggiungere il complesso del cento per cento del requisito.

14. AVVALIMENTO

Nel caso in cui il concorrente, per il possesso dei requisiti di idoneità professionale e capacità tecniche di cui all'art. 13.1 lettere a) e b), si avvalga (ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 50/2016) di altro soggetto, nella Busta "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" di cui al successivo punto 18, dovrà essere incluso **a pena di esclusione** quanto segue:

- DGUE (modello 2) debitamente compilato da parte dell'impresa ausiliaria con le informazioni richieste nella Sezione A e B della Parte II, dalla Parte III, dalla Parte IV e della Parte VI;

- una DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, resa in lingua italiana e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00, redatta **in carta libera**, corredata a **pena di esclusione**, da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, attestante quanto segue:

- a) che l'impresa si obbliga nei confronti del concorrente (indicandone il nominativo) e verso la Camera di Commercio I.A.A. di Chieti Pescara, a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente,

- b) che l'impresa non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 50/2016;

- originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

15. RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE

Sono ammessi raggruppamenti temporanei di imprese già costituiti o non ancora costituiti ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016.

In entrambi i casi si cui sopra:

- i requisiti generali indicati all'art. 80, del D. Lgs. 50/2016 devono essere posseduti da ciascuna impresa partecipante al R.T.I. e ciascuna impresa partecipante al raggruppamento dovrà presentare **a pena di esclusione** il DGUE (modello 2) recante le informazioni richieste dalle Parti da II a VI,

- i requisiti di idoneità professionale e capacità tecniche dell'art. 13 del presente disciplinare devono essere posseduti:

- il requisito di cui alla lettera a) da ciascun componente del RTI ,

- il requisito di cui alla lettera b) dalla mandataria per almeno il 33% e dalle mandanti in misura residuale fino a raggiungere nel complesso il 100% del requisito,

Inoltre:

- nel caso di Raggruppamenti già costituiti, all'offerta presentata in sede di gara dovrà, **a pena di esclusione**, essere allegata copia della scrittura privata autenticata con cui è stato conferito il mandato collettivo speciale con rappresentanza alla capogruppo – mandataria - e l'offerta dovrà essere sottoscritta soltanto dalla mandataria,

- nel caso di Raggruppamenti non ancora costituiti, l'offerta dovrà essere sottoscritta da ciascuna Impresa componente il futuro raggruppamento e dovrà contenere apposita **dichiarazione** con cui le stesse si impegnano, in caso di affidamento del servizio, al conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza, mediante scrittura privata autenticata, ad una di esse, espressamente indicata quale mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti,

- le Imprese che partecipano alla gara in "raggruppamento", siano esse capogruppo o mandanti, non possono presentare, offerte in proprio o in "raggruppamento" con altre Imprese.

Per quanto non espressamente stabilito nel presente disciplinare si applicano le disposizioni dell'art.48 del D.Lgs. 50/2016.

16. CONSORZI

I Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.

In caso di violazione di detto divieto sono **esclusi** dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. Le imprese e le Società cooperative così individuate non potranno partecipare alla gara né singolarmente, né in associazione temporanea (in qualità di mandatarie o mandanti), né potranno essere indicate da altri Consorzi partecipanti alla gara, pena l'**esclusione** dalla gara di tutti i soggetti che risultino partecipare in violazione del divieto in parola.

A norma dell'art. 48, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. la mancata osservanza di tale divieto comporta la segnalazione del fatto all'Autorità Giudiziaria per l'applicazione dell'art. 353 del Codice Penale.

I Consorzi sono ammessi alle stesse condizioni previste per le imprese singole nel caso in cui posseggano direttamente i requisiti sopra descritti. In caso contrario i Consorzi medesimi possono partecipare alla gara utilizzando i requisiti posseduti dalle proprie consorziate per conto delle quali partecipano. Si applicano in ogni caso le disposizioni vigenti in materia di ammissione dei Consorzi alle gare.

Nel caso di Consorzi devono essere rispettate a pena di esclusione le seguenti prescrizioni:

- a) il Consorzio deve presentare tutta la documentazione prevista per la imprese singole nel rispetto di tutte le prescrizioni indicate ai precedenti artt.13, 18, 19 e 20;
- b) il Consorzio deve dichiarare per conto di quali imprese o cooperative partecipa alla gara;
- c) ciascuna delle Imprese o Cooperative per conto delle quali il Consorzio partecipa alla gara deve possedere i requisiti generali indicati all'art. 80, del D. Lgs. 50/2016;
- d) il DGUE (modello 2) deve essere compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate; pertanto nel modello di formulario deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facenti parte del consorzio che eseguono le prestazioni oggetto del contratto

17. MODALITA' DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELLE OFFERTE

- 17.1 Il plico contenente l'offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere idoneamente sigillato e deve pervenire, **entro le ore 12,00 del giorno: martedì 19 giugno 2018**, esclusivamente al seguente indirizzo: **Camera di Commercio I.A.A. di CHIETI PESCARA – Ufficio Protocollo – Piazza G.B. Vico – 66100 CHIETI**. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestante l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

- 17.2 Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di

raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano da un incaricato dell'impresa, all'indirizzo di cui sopra, tutti i giorni feriali, escluso il sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,30. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, fa fede unicamente il protocollo di arrivo dell'Ente. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante da timbro postale dell'agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati.

- 17.3 Il plico deve recare all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente, la denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC (per le comunicazioni) e riportare la seguente dicitura: **"PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ANNI 2018/2021" NON APRIRE**. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.
- 17.4 Il plico deve contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura rispettivamente:
- 1 "A - Documentazione amministrativa";
 - 2 "B - Offerta tecnica"
 - 3 "C - Offerta economica"
- 17.5 La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica o dalla documentazione, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, **costituirà causa di esclusione.**
- 17.6 **Saranno escluse** le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.
- 17.7 Tutta la documentazione inviata dai concorrenti resta acquisita agli atti della CCIAA di Chieti Pescara e non verrà restituita neanche parzialmente alle imprese non aggiudicatarie, salva la cauzione provvisoria che verrà restituita nei termini di legge.

18. CONTENUTO DELLA BUSTA "A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

Nella busta "A – Documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti:

- 18.1 **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE** (utilizzando il modello n. 1) sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

18.1.1 Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, la domanda, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il

raggruppamento o consorzio;

18.1.2 Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

a. se la rete è dotata di un organo comune con poteri di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

18.2 **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (utilizzando il modello n. 2 – DGUE adattato da questa Camera) resa dal legale rappresentante** dell'operatore economico concorrente, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente attesta:

A) di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), comma 2 e 4, comma 5 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) del D. Lgs. 50/2016 e precisamente(Riferimento al Modello 2 - Documento di gara unico europeo /DGUE Parte III Motivi di Esclusione) :

1) che nei confronti dei soggetti indicati all'art. 80, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale per uno dei seguenti reati (art. 80 comma 1 D.Lgs. n. 50/2016):

1.1 delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 291-*quater* del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'art. 260 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio,

1.2 delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322, 322-*bis*, 346 *bis*, 353, 353-*bis*, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del codice civile,

1.3 frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee,

1.4 delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche,

1.5 delitti di cui agli artt. 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter*.1, del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del D.

Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni,
1.6 sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con D.
Lgs. 4 marzo 2014, n. 24,
1.7 ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

(o in alternativa, se presenti condanne dichiara)

che nei propri confronti è stata emessa sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per uno dei reati sopra indicati, ma che:

- il reato è stato depenalizzato dopo la condanna;
- è intervenuta la riabilitazione dopo la condanna;
- il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;
- la condanna medesima è stata revocata;

2) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana (art. 80 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016);

3) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 (art. 80 comma 5 lettera a del D.Lgs. n. 50/2016);

4) di non trovarsi in condizione di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (art. 80 comma 5 lettera b del D.Lgs. n. 50/2016)

oppure

di trovarsi in stato di fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, e di essere stato autorizzato dal giudice delegato, sentita l'ANAC, a partecipare a procedure di affidamento di appalti di lavori, forniture e servizi ai sensi dell'art. 110 comma 3 lettera a);

oppure

di trovarsi in concordato con continuità aziendale e di essere stato autorizzato dal giudice delegato, sentita l'ANAC, a partecipare a procedure di affidamento di appalti di lavori, forniture e servizi, ai sensi dell'art. 110 comma 3 lettera a);

5) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità ed affidabilità (art. 80 comma 5 lettera c del D.Lgs. n. 50/2016);

6) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse legato alla sua partecipazione alla procedura (art. 80 comma 5 lettera d del D.Lgs. n. 50/2016);

7) di non avere avuto un precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto tale da determinare una situazione di distorsione della concorrenza (art. 80 comma 5 lettera e del D.Lgs. n. 50/2016);

8) di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione o di non avere occultato tali informazioni (art. 80 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016);

9) che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 del medesimo decreto (art. 80 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016);

10) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (art. 80 comma 5 lettera f del D.Lgs. n. 50/2016);

11) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (art. 80 comma 5 lettera g del D.Lgs. n. 50/2016);

12) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 o, in alternativa, che è trascorso almeno un anno dall'ultima violazione accertata definitivamente e questa è stata rimossa (art. 80 comma 5 lettera h del D.Lgs. n. 50/2016);

- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68 (art. 80 comma 5 lettera i del D.Lgs. n. 50/2016);

- di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 12/07/1991 n. 203 (art. 80, comma 5, lettera l) del D. Lgs. 50/2016);

oppure

di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 12/07/1991 n. 203 e di avere denunciato i fatti all'autorità giudiziaria ;

oppure

di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 12/07/1991 n. 203 e che ricorrono i casi previsti all'art. 4 comma primo del Legge 24/11/1981 n.689;

13) ai sensi e per gli effetti di cui al comma 5, lettera m) del D.Lgs. n.50/2016:

- ☐ di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con altri operatori economici e di aver formulato l'offerta autonomamente;

(oppure)

- ☐ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto e di aver formulato autonomamente l'offerta;

(oppure)

- ☐ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o della seguente relazione e di aver formulato autonomamente l'offerta;

14) che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001, n. 165 [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell'impresa concorrente destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);

15) che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 35 del D.L. n. 90/2014 (ovvero di

non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stato osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231);

Si precisa che:

a) le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 18.2 numero 1) devono essere rese dal legale rappresentante dell'impresa concorrente nei confronti di tutti i soggetti indicati nell'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società o consorzi: membri del consiglio di amministrazione cui sia conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). In merito all'applicazione di tale normativa nel dettaglio, l'ANAC con il comunicato del 26/10/2016 ha fornito indicazioni alle stazioni appaltanti ed agli operatori economici sulla verifica della sussistenza del requisito di cui all'art. 80 comma 1 del Codice (assenza di condanna penale) necessaria per non essere esclusi dalla procedura di gara, che deve essere fatta in capo ai seguenti soggetti:

- Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza, con riferimento "ai membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza" nel caso delle società con sistema di amministrazione tradizionale e monastico, articolate su un consiglio di amministrazione e su un collegio sindacale (ai sensi degli artt.2380 bis e ss del Codice Civile) o su un "comitato per il controllo di gestione al suo interno" (ai sensi dell'art. 2409 sexiesdecies comma 1 del Codice Civile);

- Ai membri del Collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale (ai sensi degli artt.2380 bis e ss del Codice Civile) e ai membri del Comitato per il Controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monastico (ai sensi dell'art. 2409 sexiesdecies comma 1 del Codice Civile);

- Ai membri del Consiglio di gestione e ai membri del Consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico, articolato sul Consiglio di gestione e sul Consiglio di sorveglianza (ai sensi dell'art.2409 octies e ss. del Codice Civile).

b) l'attestazione del requisito di cui al presente paragrafo 18.2 numero 1), deve essere altresì resa dal legale rappresentante dell'impresa concorrente anche nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 80, comma 3 (come specificato alla precedente lett. a) del Codice **cessati** dalla carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara;

c) Le attestazioni di cui al presente paragrafo 18.2 numero 1) devono essere rese dal rappresentante legale del concorrente, con riferimento a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell'art. 80, senza prevedere l'indicazione del nominativo dei singoli soggetti cui i requisiti si riferiscono. L'indicazione dei nominativi sarà richiesta da questa stazione appaltante solo successivamente per procedere alla verifica delle dichiarazioni rese e verrà assegnato il termine massimo di tre giorni lavorativi, a pena di esclusione dalla procedura, per la trasmissione della documentazione richiesta.

B) (Riferimento al Modello 2 - Documento di gara unico europeo Parte II Informazioni sull'operatore economico)

1. di indicare la denominazione dell'operatore economico concorrente, il domicilio fiscale, il

codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo PEC, ai sensi dell'art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara ed altre informazioni generali utili ad individuare il concorrente e la forma di partecipazione alla procedura (in caso di raggruppamento indicare il ruolo dell'operatore economico (capofila, responsabile di compiti specifici, etc.), il nominativo degli altri partecipanti);

2. di indicare tutte le informazioni utili sul legale rappresentante e sulle persone abilitate ad agire come rappresentanti dell'operatore economico ai fini della procedura d'appalto in oggetto;

3. di indicare se farà affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezioni previsti dal Capitolato Speciale e dal bando della procedura;

C) Riferimento al Modello 2 - Documento di gara unico europeo Parte IV Criteri di selezione)

1. di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura o presso i competenti Ordini professionali, nel caso in cui tale iscrizione sia prescritta per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto da parte del concorrente, con espressa indicazione della Camera di Commercio nel cui Registro delle imprese è iscritto, degli estremi di iscrizione (numero e data), della forma giuridica e dell'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento ovvero di altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza; per i concorrenti non residenti in Italia, l'iscrizione secondo la legislazione nazionale di appartenenza in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs. n. 50/2016.

2. di essere iscritto al Registro degli intermediari finanziari tenuto dall'ISVAP, il quale autorizza l'impresa allo svolgimento dell'attività di intermediazione dei servizi assicurativi e riassicurativi nel territorio dello Stato, come istituito dall'art. 109 del D. Lgs. 07/09/2005 n. 209 e disciplinato dal Regolamento approvato con Provvedimento ISVAP del 16/10/2006 n. 5, con indicazione del numero e data di iscrizione

3. di aver eseguito nell'ultimo triennio tre prestazioni per servizi analoghi (con indicazione per ciascun servizio dell'oggetto, anno, importo e committente);

4. di essere eventualmente in possesso delle seguenti certificazioni di qualità utili per l'applicazione delle riduzioni dell'importo richiesto a garanzia per partecipare alla procedura ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. n. 50/2016:

a) di essere in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000,

b) di essere in possesso della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 novembre 2009,

c) di essere in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001,

d) di essere in possesso, in relazione ad almeno il 50% dei beni oggetto del presente appalto, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009

e) di sviluppare un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO /TS 14067,

f) di essere in possesso del rating di legalità,

g) di essere in possesso della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001,

h) di essere in possesso della certificazione social accountability 8000,

i) di essere in possesso della certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori,

- j) di essere in possesso della certificazione OHSAS 18001,
- k) di essere in possesso della certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa di servizi energetici,
- l) di essere in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni,

D) (Riferimento al Modello 2 - Documento di gara unico europeo Parte VI Dichiarazioni Finali)

1. di dichiarare remunerativa l'offerta economica presentata giacchè per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto: delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi; di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;

2. di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;

3. di dichiarare di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla Camera di Commercio (come previsto dall'art. 54, comma 5, D. Lgs. 165/2001) e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare i propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

4. di indicare l'agenzia delle entrate competente per territorio;

5. di attestare di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;

6. di rispettare, in caso di aggiudicazione, tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010;

7. di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

(oppure)

non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

18.3 in caso di avvalimento, il concorrente dovrà allegare alla domanda:

A) *DGUE* (modello 2) sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria e debitamente compilato con le informazioni richieste nella sezione A e B della Parte II, dalla Parte III, dalla Parte IV e dalla Parte VI;

B) *DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA* sottoscritta dal legale rappresentante con cui:

- si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;

C) *ORIGINALE O COPIA AUTENTICA DEL CONTRATTO*, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le

risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto.

- 18.4 DOCUMENTO ATTESTANTE la costituzione della cauzione provvisoria di cui al paragrafo 12, con allegata la dichiarazione, di cui all'art. 93, comma 8, del Codice, concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva.

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITA' PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI

PER I CONSORZI STABILI, CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE

- 18.5 DGUE (modello 2) separatamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio e delle Consorziatoe esecutrici
18.6 ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DEL CONSORZIO IN COPIA AUTENTICA, con indicazione delle imprese consorziate;

NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO GIA' COSTITUITO

- 18.7 DGUE (modello 2) compilato e sottoscritto dal legale rappresentante per ciascuno degli operatori economici partecipanti;
18.8 MANDATO COLLETTIVO irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta.

NEL CASO DI CONSORZIO ORDINARIO O GEIE GIA' COSTITUITI

- 18.9 DGUE (modello 2) compilato e sottoscritto dal legale rappresentante per ciascuno degli operatori economici partecipanti;
18.10 ATTO COSTITUTIVO E STATUTO del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.

NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO O CONSORZIO ORDINARIO O GEIE NON ANCORA COSTITUITI

- 18.11 DGUE (modello 2) compilato e sottoscritto dal legale rappresentante per ciascuno degli operatori economici partecipanti;
18.12 DICHIARAZIONE resa da ciascun concorrente attestante:
a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;

NEL CASO DI AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE: SE LA RETE E' DOTATA DI UN ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA E DI SOGGETTIVITA' GIURIDICA, AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4-QUATER, DEL D.L. 10 FEBBRAIO 2009 N.5

- 18.13 DGUE (modello 2) compilato e sottoscritto dal legale rappresentante per ciascuno degli operatori economici partecipanti;
- 18.14 COPIA AUTENTICA DEL CONTRATTO DI RETE, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

NEL CASO DI AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE: SE LA RETE E' DOTATA DI UN ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA MA E' PRIVA DI SOGGETTIVITA' GIURIDICA AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4-QUATER, DEL D.L. 10 FEBBRAIO 2009 N. 5

- 18.15 DGUE (modello 2) compilato e sottoscritto dal legale rappresentante per ciascuno degli operatori economici partecipanti;
- 18.16 COPIA AUTENTICA DEL CONTRATTO DI RETE, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

NEL CASO DI AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE: SE LA RETE E' DOTATA DI UN ORGANO COMUNE PRIVO DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA O SE LA RETE E' SPROVVISTA DI ORGANO COMUNE, OVVERO, SE L'ORGANO COMUNE E' PRIVO DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE RICHIESTI

- 18.17 DGUE (modello 2) compilato e sottoscritto dal legale rappresentante per ciascuno degli operatori economici partecipanti;
- 18.18 COPIA AUTENTICA DEL CONTRATTO DI RETE, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

(o in alternativa)

- 18.19 COPIA AUTENTICA DEL CONTRATTO DI RETE, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
- a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

19. CONTENUTO DELLA BUSTA "B – OFFERTA TECNICA"

19.1 La busta "OFFERTA TECNICA" dovrà contenere:

una relazione sulle modalità di svolgimento del servizio (massimo 10 facciate).

L'offerta tecnica, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 18.

20. CONTENUTO DELLA BUSTA "C – OFFERTA ECONOMICA"

20.1 La busta "OFFERTA ECONOMICA" dovrà contenere:

a) L'offerta redatta in lingua italiana, mediante compilazione della scheda appositamente predisposta dalla Camera secondo le indicazioni fornite dal presente disciplinare, legalizzata con marca da bolla da € 16,00, firmata dal concorrente e corredata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore. Il modello dell'offerta (modello 3 allegato al presente disciplinare). Nell'offerta dovranno essere specificati, a pena di esclusione, i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 95, comma 10 del D. Lgs. 50/2016).

L'offerta economica, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 18.

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità delle attestazioni, dichiarazioni ed elementi di cui ai paragrafi da 18.1 a 18.19 potranno essere sanate ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, purchè i requisiti dichiarati siano sussistenti al momento della presentazione della domanda. In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

Si comunica che questa Stazione Appaltante in ottemperanza dell'art. 71 e seguenti del D.P.R. 445/00 effettuerà idonei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di cui sopra. Si richiama pertanto l'attenzione dei sottoscrittori sulla certezza dei fatti e stati di propria conoscenza oggetto delle dichiarazioni di cui sopra, in quanto ai sensi del D.P.R. 445/00 la non corrispondenza di quanto dichiarato, in seguito alle verifiche di legge, dà luogo a responsabilità penale del sottoscrittore per falsa dichiarazione ed all'obbligo della Stazione Appaltante:

- 1) di segnalare il fatto all'ANAC per l'iscrizione nel Casellario Informatico,***
- 2) di segnalare il fatto alla Procura della Repubblica.***

21. VALIDITA' DELL'OFFERTA

Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte, senza che sia stato emesso il provvedimento di assegnazione.

22. OFFERTE ANOMALE

Il calcolo dell'anomalia delle offerte verrà effettuato secondo quanto previsto dall'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016.

23. VERIFICA DEI REQUISITI DELL'ASSEGNETARIO

Dopo la conclusione delle operazioni di gara la Camera di Commercio potrà richiedere all'affidatario di comprovare, entro il termine che gli verrà assegnato, il possesso del requisito di capacità tecnico- organizzativa di cui al paragrafo 13 lett. b) mediante produzione dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati da amministrazioni o enti pubblici ovvero idonea dichiarazione rilasciata da soggetti privati circa la regolare esecuzione di 3 forniture analoghe a quello della presente procedura;

Nel caso in cui non vengano forniti detti documenti o non risultino confermate le dichiarazioni, si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici per i provvedimenti di cui all'art. 213, comma 13 del D. Lgs. 50/2016 (sanzione amministrativa pecuniaria) e si procederà alla conseguente eventuale nuova assegnazione.

I medesimi provvedimenti di cui al comma precedente verranno adottati nei confronti dell'impresa aggiudicataria anche qualora in seguito alle verifiche d'ufficio non venga confermato il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale autocertificati in sede di gara con la dichiarazione sostitutiva presentata insieme alla domanda.

24. CAUZIONE DEFINITIVA E STIPULA DEL CONTRATTO

La Ditta assegnataria dovrà costituire una garanzia fidejussoria, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, nella misura del 10% del valore contrattuale totale, per tutta la durata dello stesso. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa, dovrà prevedere la espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Camera di Commercio. L'importo della cauzione è ridotto secondo quanto stabilito all'art. 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016.

Si rappresenta che la mancata costituzione della garanzia definitiva di cui sopra da parte dell'impresa affidataria del servizio determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Camera, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Per quanto concerne le modalità di svincolo della cauzione si fa integrale rinvio al citato art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

25. PROPOSTA DI ASSEGNAZIONE

Mentre l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell'offerta, la Camera di Commercio non assumerà verso di questa alcun obbligo se non quando, a norma di legge, tutti gli atti inerenti la procedura in questione e ad essa necessari o da essa dipendenti

avranno conseguito piena efficacia con l'assegnazione definitiva dell'appalto da parte del Dirigente competente. Pertanto la proposta di assegnazione non costituisce la conclusione del contratto, che sarà stipulato solo dopo l'assegnazione definitiva. L'assegnazione verrà revocata e resterà senza effetto, qualora l'aggiudicatario abbia reso dichiarazioni false.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali dei partecipanti alla gara acquisiti nell'ambito della presente procedura vengono raccolti dalla CCIAA di Chieti Pescara e, in parte, registrati in appositi verbali ed atti amministrativi. Il trattamento di tali dati personali, in conformità al D.Lgs.n.196/03 e successive modifiche ed integrazioni, è necessario ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti per la partecipazione alla gara, alla individuazione del soggetto affidatario ed alla successiva gestione del contratto e sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.

Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Chieti Pescara. Responsabile del trattamento è il dott. Alessandro Fasciani in qualità di Dirigente Area I Amministrativo Contabile.

Con la partecipazione alla presente procedura l'impresa acconsente automaticamente al trattamento dei dati personali trasmessi.

f.to

**Il Dirigente Area I
(Dott. Alessandro FASCIANI)**